per effetto delle insidie continue, di cui sono vittime da parte di certi sacerdoti, il matrimonio vero sia il matrimonio religioso, e molte volte accade che delle povere donne che rimangono vedove non sappiano persuadersi come esse possano essere considerate concubine e non mogli legittime del defunto. Sono avvenuti dei casi pietosissimi. Delle povere donne a cui il sacerdote aveva detto, che il solo matrimonio legittimo era quello religioso, si sono poi trovate impossibilitate a liquidare l'indennità, perchè non erano legate secondo il Codice civile all'operaio morto. È quindi necessario provvedere a ciò, adottando una disposizione esplicita e larga nel senso da me proposto, anche per evitare un'affermazione che contrasta con tutto il nostro diritto civile, ciò che non è nè nel mio nè nel vostro desiderio. Per provvedere a questi casi frequenti e per stabilire parità di trattamento con i casi in cui non vi sia vincolo di sorta, nè civile nè religioso, non vi è altra formula all'infuori di quella da me proposta, e sulla quale richiamo la benevola e illuminata attenzione della Camera. (*Commenti*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Luzzatto Riccardo.

Luzzatto Riccardo. Prima di parlare degli emendamenti, bisogna parlare un poco della struttura e delle tendenze dell'articolo 5. In questo articolo non si considera l'indennità come appartenente al patrimonio del defunto, ma la si considera per sè stessa, attribuendola alle persone che veramente hanno sofferto per la morte dell'operaio. L'amico Pellegrini ha detto che si riforma e si riforma male il Codice civile. In quanto egli riprova la sostanza di quest'articolo, io non posso seguirlo poichè, a parer mio, è giusto non considerare l'indennità come appartenente al patrimonio del defunto, ma considerarla come destinata a soccorrere coloro che dai guadagni del defunto traevano il loro sostentamento. Ma è giusto il metodo scelto dall'articolo 5 per applicare questo concetto? Non è giusto perchè manca il modo pratico di darvi esecuzione. Se si vuole adottare tale concetto bisogna creare un giudice speciale destinato a stabilire, con procedimento spedito ed economico, quali sieno i veri danneggiati, coloro cui deve essere devoluta l'indennità.

Non istituendo un tale giudice bisogna rinunciare al nuovo concetto propostoci nell'articolo 5, perchè ogniqualvolta si dovesse distribuire un'indennità si avrebbero innumerevoli liti, che prenderebbero tanto tempo da risolversi esse stesse in un altro e ben più grave infortunio.

Dunque fate bene a mutare, dirò così, il diritto successorio relativamente all'indennità; ma dovete avere il coraggio di istituire questo giudice speciale.

Ricordatevi, che la casuistica è pericolosissima; quando non si possono dare delle norme generali ma solo delle norme particolari, cioè delle disposizioni, che si applicano in modo diverso secondo i casi, voi create una confusione. Io quindi concludo così, onorevole relatore: si riprenda la cura di questo suo figliuolo, come diceva anche il nostro amico Pellegrini, e veda di applicargli uno di questi due rimedi, o il giudice speciale, nel qual caso l'articolo può stare, o, se non crede di creare questo giudice speciale, nel qual caso io non potrei votare questa casuistica, si dica che la indennità sarà devoluta ai successori, secondo le norme del Codice civile.

Presidente. Onorevole relatore, alcuni colleghi hanno accennato a rimettere questo articolo a domani.

Gianolio, *relatore.* Ho già dichiarato io stesso che quest'articolo era necessario tornasse alla Commissione, la quale così avesse modo di esaminarlo per evitare tutte le possibili contestazioni. Accetto quindi che sia rimesso a domani.

Presidente. Onorevole ministro, accetta che quest'articolo sia rimandato alla Commissione e discusso domani?

Baccelli Guido, *ministro di agricoltura, industria e commercio.* Accetto il differimento della discussione per troppe ed evidenti ragioni.

Presidente. Non essendovi osservazioni in contrario, il differimento di questa discussione si intenderà accettato.

(*È accettato*).

Sull'ordine del giorno.

Morpurgo. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Morpurgo. D'intesa con l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio domando che sia inscritto nell'ordine del giorno della seduta di domani lo svolgimento della mia proposta di legge: « Modificazioni alla legge del 6 luglio 1862 sulle Camere di commercio. »

Presidente. L'onorevole Morpurgo chiede